

**AREA COMMERCIO - AT. TA' PRODUTTIVE - AGRICOLTURA - SVILUPPO TERRITORIO E SICUREZZA**

OGGETTO: RIATTIVAZIONE TEMPORANEA DEL MERCATO SETTIMANALE, LIMITATAMENTE ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI, NELLE GIORNATE DI VENERDÌ 8 E 15 MAGGIO 2020. DEFINIZIONE LINEE OPERATIVE.

Il Sindaco

**Visti:**

- la Deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid19 sull'intero territorio nazionale*»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;

**Vista** il proprio comunicato in data 05 marzo 2020, Protocollo Generale n. 5247, con il quale sospendeva lo svolgimento del mercato settimanale cittadino con decorrenza immediata e sino a nuova comunicazione;

**Preso atto** dei contenuti dell'Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 03/05/2020 *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19”*;

**Verificato** il rallentamento dell'emergenza epidemiologica e la improrogabile necessità di riprendere le diverse attività produttive e commerciali tra le quali rientra anche il mercato settimanale;

**Richiamato** l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**Visto il** Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 21 del 03 aprile 2017;

## **ORDINA**

la riattivazione in forma sperimentale nelle giornate di venerdì 08 e 15 maggio 2020 del mercato settimanale del venerdì limitatamente alla vendita dei prodotti alimentari alle condizioni definite nell'Ordinanza Regionale n. 539 del 03/05/2020, qui di seguito riportate ed integrate:

1. L'area destinata alla vendita dei prodotti alimentari è quella individuata nella planimetria allegata, che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, e riguarda Piazza Garibaldi, Viale Marconi e Viale Montagna;
2. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di venerdì con accesso dei visitatori dalle ore 07:00 alle ore 13:00; ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale dalle ore 05:00, fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da automezzi ed attrezzature entro le ore 14:00;
3. Il posizionamento dei 34 banchi alimentari di vendita sarà effettuato secondo l'ubicazione indicata nella planimetria allegata che costituisce parte fondamentale ed integrante del presente provvedimento;
4. Agli operatori commerciali sarà comunicato a mezzo mail l'ubicazione del posteggio e la relativa planimetria indicante la rispettiva posizione;
5. Presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;
6. Obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
7. Messa a disposizione, a cura degli operatori commerciali del mercato, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti “usa e getta”, questi ultimi da usarsi obbligatoriamente;
8. Capienza massima di clienti contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi partecipanti;
9. Individua nella persona del Comandante della Polizia Locale Unione BBO Dott. Vittorio Paloschi la figura del “Covid Manager” per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza;
10. Limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello d'uscita dall'area stessa;
11. Segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che indirizzino gli utenti ai varchi di accesso e uscita;
12. Accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;

13. Rilevazione da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
14. Distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
15. Rispetto, sia all'interno dell'area del mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti, i singoli titolari di posteggio adotteranno ulteriori ed idonee misure di mantenimento di tale distanza interpersonale tra le persone in attesa dell'accesso all'area di vendita o di essere servite;

#### **AVVERTE CHE**

le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa da € 400,00= a € 3.000,00= ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25 Marzo 2020.

#### **DEMANDA**

Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombarda Bassa Brescia Occidentale ed alle Forze di Polizia il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

#### **TRASMETTE LA PRESENTE ORDINANZA, PER OPPORTUNA CONOSCENZA**

- Al Sig. Prefetto della Provincia di Brescia per il coordinamento delle Forze di Polizia in ordine alle competenze di prevenzione e controllo del rispetto delle misure adottate per contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- al Sig. Questore della Provincia di Brescia;
- al Sig. Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Orzinuovi;
- al Sig. Comandante la Compagnia della Guardia di Finanza di Brescia;
- ad A.T.S. Brescia, Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come modificata dal D. Lgs n. 104/2010;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del 2. D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Il Sindaco  
GIANPIETRO MAFFONI / INFOCERT SPA

# LEGENDA



PRODOTTI ALIMENTARI;

